



COMUNE DI CARTOSIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA

MORTUARIA E GESTIONE DEI SERVIZI

CIMITERIALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Facoltà di disporre della salma e dei funerali
Articolo 4	Competenze
Articolo 5	Responsabilità
Articolo 6	Servizi funebri e necroscopici gratuiti e a pagamento
Articolo 7	Atti a disposizioni del pubblico

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 8	Depositi di osservazione ed obitori
------------	--

CAPO III FERETRI

Articolo 9	Deposizione della salma nel feretro
Articolo 10	Verifica e chiusura dei feretri
Articolo 11	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 12	Fornitura gratuita di feretri
Articolo 13	Piastrina di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14	Modalità del trasporto e percorso
Articolo 15	Trasporto funebri
Articolo 16	Orario dei trasporti
Articolo 17	Norme generali per i trasporti
Articolo 18	Riti religiosi
Articolo 19	Trasferimenti di salme senza funerale
Articolo 20	Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
Articolo 21	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 22	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 23	Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 24	Trasporto di ceneri e resti
Articolo 25	Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I CIMITERI

Articolo 26	Elenco cimiteri
Articolo 27	Disposizioni generali Vigilanza
Articolo 28	Reparti speciali nel cimitero
Articolo 29	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30	Disposizioni generali
Articolo 31	Piano regolatore cimiteriale

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32	Inumazione
Articolo 33	Cippo
Articolo 34	Tumulazione
Articolo 35	Tumulazione provvisoria

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36	Operazioni cimiteriali
Articolo 37	Esumazioni ordinarie
Articolo 38	Esumazioni straordinarie
Articolo 39	Estumulazioni ordinarie
Articolo 40	Estumulazioni straordinarie
Articolo 41	Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento
Articolo 42	Divieto di affido o dispersione delle ceneri a seguito di esumazione ed estumulazione
Articolo 43	Traslazioni
Articolo 44	Oggetti da recuperare
Articolo 45	Materiali di risulta

CAPO V
CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 46	Esercizio della cremazione
Articolo 47	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 48	Identità delle ceneri
Articolo 49	Caratteristiche dell'urna cineraria
Articolo 50	Destinazione delle ceneri
Articolo 51	Affidamento e dispersione delle ceneri
Articolo 52	Iscrizione ad associazione
Articolo 53	Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione
Articolo 54	Dispersione delle ceneri
Articolo 55	Luogo di dispersione delle ceneri
Articolo 56	Consegna ed affidamento delle ceneri
Articolo 57	Conservazione dell'urna
Articolo 58	Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

TITOLO III - CONCESSIONI CIMITERIALI
CAPO I
TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE E MODALITA' DI CONCESSIONE

Articolo 59	Tombe o sepolture
Articolo 60	Concessioni cimiteriali
Articolo 61	Aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e cappelle funerarie.
Articolo 62	Modalità di concessione
Articolo 63	Durata delle concessioni (loculi , ossarietti, cellette nicchie)
Articolo 64	Durata delle concessioni per tombe di famiglia o collettive
Articolo 65	Sepolture private prive di atto concessorio
Articolo 66	Diritto di sepoltura in loculi o cellette
Articolo 67	Tumulazioni supplementari
Articolo 68	Tumulazioni provvisorie
Articolo 69	Cellette Ossario o Cellette Cinerarie
Articolo 70	Retrocessioni
Articolo 71	Epigrafi e ornamenti sulle lapidi
Articolo 72	Sistemazione e manutenzione dei loculi e delle cellette ossario – nicchie Cinerarie
Articolo 73	Diritto di sepoltura in tombe di famiglia e collettive
Articolo 74	Termini per la costruzione dell'opera
Articolo 75	Agibilità della sepoltura
Articolo 76	Manutenzione
Articolo 77	Lavori di manutenzione

CAPO II
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 78	Orario
Articolo 79	Disciplina dell'ingresso
Articolo 80	Divieti speciali
Articolo 81	Riti funebri
Articolo 82	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Articolo 83	Fiori e piante ornamentali
Articolo 84	Materiali ornamentali

CAPO III –
RINNOVO, REVOCA, DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIA

Articolo 85	Rinnovo della concessione
Articolo 86	Revoca della concessione di area cimiteriale
Articolo 87	Divisione, subentri
Articolo 88	Rinuncia di aree cimiteriali
Articolo 89	Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia
Articolo 90	Decadenza
Articolo 91	Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria
Articolo 92	Rinuncia a concessioni di loculi, ossari, cinerari di durata perpetua o a tempo Determinato (rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune)
Articolo 93	Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 94	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 95	Estinzione
-------------	-------------------

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 96	Accesso al cimitero
Articolo 97	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 98	Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 99	Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 100	Introduzione e deposito di materiali
Articolo 101	Orario di lavoro
Articolo 102	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
Articolo 103	Vigilanza
Articolo 104	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 105	Funzioni - Licenza
Articolo 106	Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 107	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 108	Mappa
Articolo 109	Annotazioni in mappa
Articolo 110	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 111	Schedario dei defunti
Articolo 112	Scadenzario delle concessioni

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 113	Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 114	Cautele
Articolo 115	Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
Articolo 116	Concessioni pregresse
Articolo 117	Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 118	Norma finale e di rinvio
Articolo 119	Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Definizioni

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
 - per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
 - per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero fuori dal Comune di Cartosio;
 - per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo
 - per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
 - per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
 - per nicchia cineraria si intende un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
 - per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.
- area comune per la dispersione delle ceneri:* luogo destinato alla dispersione delle ceneri

Articolo 3 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

La volontà del defunto ha la preminenza nella decisione circa la disposizione della salma e dei funerali, in quanto ed in qualunque forma tale volontà sia stata espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge;

In mancanza di disposizioni di volontà da parte del defunto, i familiari possono disporre della salma e dei funerali in base al seguente ordine:

- coniuge
- figli,
- genitori;

- altri parenti ed affini in ordine e di grado
- gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie;
- in mancanza dei parenti sopra citati tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

Se il coniuge passa a seconde nozze, decade dalla priorità di disporre in caso di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura dell'ex coniuge.

L'ordine di parentela sopra esposto è tassativo e deve essere rispettato anche per decisioni riguardanti l'epigrafe, l'esumazione, l'estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti ovvero delle ceneri.

Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 4 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L.

Articolo 5 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso, difforme dal consentito, di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Articolo 6 - Servizi funebri e necroscopici gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero salme incidentate e relativo trasporto per ordine dell'autorità giudiziaria o sanitaria obitorio/deposito di osservazione
 - d. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- la cremazione nei casi di indigenza accertata del defunto;
- e. la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di esumazione o estumulazione e le esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
 - f. la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e dei canoni di concessione periodicamente aggiornati con Delibera di Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale

Articolo 7- Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- l'orario di apertura e chiusura;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 8 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi possono essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare alla Circolare Regionale del 23/11/1998 e s.m.i.

CAPO III – FERETRI

Articolo 9 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt. 10 e 11.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 10 - **Verifica e chiusura dei feretri**

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 11 - **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- **per inumazione:**

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; lo spessore della cassa di legno non potrà essere inferiore a 2,5 cm. Se il trasporto è fuori dal territorio comunale; (circ. n. 24/93)

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria, ovvero prima della scadenza della concessione, possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;

- **per tumulazione:**

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

- **per trasferimento da Comune a Comune** con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli

27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A)(2) se il trasporto è per o dall'estero;

- **per trasporti da Comune a Comune**, con percorso non superiore ai 100 Km.:

è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- **per cremazione:**

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione è anche consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri in legno dolce non verniciato.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra

sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 0,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 12 - Fornitura gratuita di feretri

In caso di deceduti aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale in stato di povertà o per cui vi sia disinteresse dei familiari, il Comune provvede alla fornitura di un feretro di tipo comune, per l'inumazione nel campo comune.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e dimorte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il competente organo dell'Azienda A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 15 - **Trasporti funebri**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 16 - **Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 17 - **Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli del Capo II; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 23 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 18 - **Riti religiosi**

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 19 - **Trasferimento di salme senza funerale**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene

trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 20 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 21 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 22 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 23 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento

Articolo 24 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La convenzione di Berlino non si applica ai trasporti di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo CAPO V.

Articolo 25 - Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 26 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 e del DPR 10 settembre 1990, n. 285, il Comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico cimitero comunale esistente.

Articolo 27 - Disposizioni generali Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alle disposizioni della D.G.R. 8 maggio 2012, n. 27 – 3831 – D.G.R. 12 – 11061 del 23/03/2009 ad oggetto: “Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione dei siti idonei e sede di tumulazione in località differenti del Cimitero”

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113bis e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 28 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area atempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione o il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11/07/2003 n. 254.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 29 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute esseppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse invisa la residenza;
- le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- indipendentemente dalla nascita, dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Nel cimitero privato consorziale sono accolte, compatibilmente con la ricettività dello stesso, le salme delle persone socie del consorzio nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza dell'autorità comunale.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 34.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 31 - Piano regolatore cimiteriale

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda A.S.L..

Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione comune;
- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- tumulazioni individuali (loculi);
- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
- cellette ossario;
- nicchie cinerarie;
- ossario comune;
- cinerario comune;
- camera mortuaria (deposito di osservazione);
- eventuali locali per il personale di custodia;
- eventuale obitorio;
- area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del

numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Vedasi anche la legge 1/8/2002 n. 166.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 - Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Il campo comune di inumazione è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 33 - Cippo

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Il cippo e la lapide, per ragioni di uniformità dovranno essere conformi alle disposizioni fornite direttamente dal Comune, le direttive riguardano le dimensioni del cippo e/o lapide.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un

copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise all'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali.

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 34 - **Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie, in opere murarie – loculi o cripte - costruite dal Comune, o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per il periodo di tempo indicato nell'atto di concessione, le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione mediante sottoscrizione di scrittura privata non autenticata.

I tumuli possono essere a più piani sovrapposti. Ogni tumulo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del tumulo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 35 - **Tumulazione provvisoria**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a

inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Articolo 36 - Operazioni cimiteriali

I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali di esumazione e di estumulazione, vengono stabiliti dagli uffici comunali competenti e dal soggetto gestore che li subordina alle esigenze del servizio.

I famigliari dei defunti possono assistere alla tumulazione/estumulazione o all'inumazione/esumazione delle salme dei propri cari.

È fatto divieto ai non addetti ai lavori di assistere alle operazioni cimiteriali e alle operazioni che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde di eventuali danni a terzi.

Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le operazioni cimiteriali avvengono a cimitero chiuso.

Se tali operazioni vengono eseguite, ove sia possibile isolare il reparto interessato, si può evitare di chiudere al pubblico tutto il cimitero.

È vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o celletta.

Articolo 37 - Esumazioni ordinarie

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e cioè 10 anni.

Le esumazioni ordinarie hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune od in cellette - ossario a pagamento, rendendo così liberi i campi comuni o le aree concesse.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie in campo comune possono essere eseguite d'ufficio o richieste dai familiari, dopo lo scadere dei 10 anni dal seppellimento, previo pagamento della tariffa prevista per l'operazione cimiteriale.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal soggetto gestore.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie in campo comune devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccogliergle per deporle in cellette o loculi posti entro il perimetro del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

Secondo la circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998 e fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990,

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di

scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di re-inumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il Comune ovvero il soggetto gestore ha il compito di procedere alle esumazioni ordinarie nei Cimiteri cittadini. A tal fine, prepara appositi programmi annuali o semestrali, che indicano i campi interessati. I programmi sono resi noti alla cittadinanza mediante l'affissione di pubblici manifesti, per almeno 90 giorni consecutivi precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, all'albo pretorio comunale, agli ingressi dei Cimiteri, dei Campi oggetto delle esumazioni, negli spazi pubblici comunali ed in tutte le strutture pubbliche di maggior affluenza, oltre che sul sito web comunale.

La programmazione delle esumazioni viene, inoltre, comunicata per lettera ad uno parenti più prossimi del defunto che risultino reperibili.

Con le descritte modalità e in via preventiva, la cittadinanza viene informata del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, con indicazione dei possibili trattamenti effettuabili sui resti mortali non mineralizzati, per inumazione, tumulazione o cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali a sepoltura privata o pubblica, presuppone l'assenso incondizionato al trattamento previsto in via generale dal Comune per questi.

Nell'ora e giorno prefissati si darà corso all'esumazione anche se non è presente alcun familiare.

Articolo 38 - Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del previsto periodo di inumazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del Comune ovvero del soggetto gestore o su richiesta dei famigliari, per trasportarle in altre sepolture ovvero per cremarle ovvero per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala di autopsia con l'osservanza delle disposizioni di detta Autorità eventualmente emanate.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del medico responsabile nominato dall'autorità sanitaria competente.

Gli operatori cimiteriali dovranno essere opportunamente attrezzati.

Salvo casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a. nei mesi da maggio a settembre;
- b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il medico nominato dall'autorità sanitaria competente dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute e per gli operatori a tanto comandati.

Articolo 39 - Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. .

Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui si sia accertato il disinteresse o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa, o di cui sia scaduto il termine della concessione senza che si sia proceduto al rinnovo.

I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria vengono depositati nell'ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccogliergli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione ed i parenti o gli aventi diritto non intendono rinnovare la concessione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato ad inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni.

Oppure, a seconda degli spazi disponibili, essere mantenuti nella stessa sepoltura per un periodo non inferiore ad anni 2, con inserimento di polvere scheletrizzante – assorbente, accelerante la decomposizione a base batterico enzimatico con aggiunta di agenti mineralizzanti.

Con il consenso dei famigliari dei defunti, in alternativa all'inumazione, si può procedere alla cremazione delle salme non mineralizzate.

Delle operazioni di estumulazione ordinaria viene data adeguata pubblicità, a cura del Comune ovvero del soggetto gestore, citando il nome delle salme soggette ad intervento.

In occasione della commemorazione dei defunti verrà esposto all'albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l'anno successivo.

Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.

Articolo 40 - Estumulazioni straordinarie

Sono considerate estumulazioni straordinarie eseguibili su richiesta degli aventi titolo e ordinate d'ufficio:

- a. estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune;
- b. estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria;
- c. estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.

Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede. Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa approvata con separato atto dalla Giunta Comunale.

Le esumazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa come sopra indicato.

Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.

Il Comune ovvero il soggetto gestore, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni così come previsto dall'art. 43 – traslazioni.

L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nel confronto delle quali il personale della ASL che sovrintende alle operazioni cimiteriali dichiara che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela salute pubblica.

Articolo 42 - - Divieto di affido o dispersione delle ceneri a seguito di esumazione ed estumulazione

In osservanza della Risoluzione del Settore Autonomie Locali della Regione Piemonte m.69/2010 le richieste di affido o dispersione di ceneri derivanti da cremazione a seguito di esumazioni o estumulazioni non possono essere accolte in quanto rappresentanti volontà del defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all'atto del decesso.

Articolo 43 - **Traslazioni**

La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo e in virtù di ciò sono esclusi trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero o di altri cimiteri, fatta eccezione per i casi previsti nei commi seguenti.

Il trasferimento di salme, di resti mortali e di ceneri da un cimitero ad un altro è consentito nei seguenti casi:

- a. situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco;
- b. in tutti i casi di tumulazione provvisoria previsti *all'art. 68* - tumulazioni provvisorie -
- c. situazioni derivanti da esigenze di pubblico interesse risultanti da apposito provvedimento di Giunta comunale;
- d. per permettere una più facile visitazione da parte del coniuge/conviventi con vincoli affettivi o dei parenti entro il 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici opportunamente documentati;
- e. cremazione;
- f. collocazione in tomba di famiglia;
- g. trasferimento in altro cimitero;
- h. per abbinamento di cadaveri di coniugi/conviventi con vincoli affettivi o parenti entro il 2° grado.

Il loculo rimasto vacante potrà essere restituito al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento (rinuncia a concessione).

Oltre che per esigenze di carattere igienico sanitario fissate con ordinanza del Sindaco, la traslazione può avvenire esclusivamente su richiesta dei soggetti aventi diritto.

Articolo 45 - **Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti nell'ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 45 - **Materiali di risulta**

I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 60 giorni dalla data dell'intervento passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri.

Le croci, le lapidi e i copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti semprechè siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 46 - Esercizio della cremazione

Il servizio della cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Articolo 47 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.

In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

- tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
- interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva;
- disperse;
- affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Gli atti di affidamento e di dispersione spiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale, in conformità alle previsioni del vigente regolamento di polizia mortuaria

Articolo 48 - Identità delle ceneri

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 49 - Caratteristiche dell'urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria, contenente le ceneri di una sola persona, che deve essere di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.

Articolo 50 - **Destinazione delle ceneri**

Nel rispetto delle volontà del defunto, l'urna contenente le ceneri può essere:

- a) Tumulata:
 - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire:
 - in celletta individuale, anche in presenza di un'altra urna o resti;
 - in loculo, anche in presenza di un feretro;
 - in sepoltura in tomba di famiglia, anche in presenza di un feretro; la durata della tumulazione è prevista in:
 - 30 anni in celletta ossario,
 - 30 anni in loculo,
 - per la durata della concessione in tomba di famiglia
 - b) Inumata in area cimiteriale: l'inumazione è effettuata in campo comune per un periodo di 10 anni
- Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fossa.
- L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.
- Il servizio di inumazione e di tumulazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

Articolo 51 - **Affidamento e dispersione delle ceneri**

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 53.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 52 - **Iscrizione ad associazione**

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 53 - **Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione**

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- dall'esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale dell'associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri - degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

- dal tutore di minore o interdetto;
- in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune. Qualora in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Articolo 54 - **Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto e può essere manifestata:

- a) con disposizione testamentaria, atto scritto o attestazione del defunto;
- b) con dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo comma 3;
- c) con una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Le disposizioni di cui al punto a) del precedente comma sono nulle in caso di dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quale delle predette dichiarazioni.

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà alla dispersione. In mancanza di indicazione da parte del defunto sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

- d) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- e) dall'esecutore testamentario;
- f) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- g) dal tutore di minore o interdetto;
- h) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per disperdere le ceneri.

L'incaricato alla dispersione è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

La richiesta di dispersione deve essere presentata con apposita domanda corredata dalla documentazione idonea a comprovare la volontà del defunto ad essere disperso e la giusta localizzazione del luogo di dispersione. E' ammessa anche la documentazione cartografica o fotografica. In caso di dispersione in mare o in aree privata è necessaria l'autorizzazione scritta rispettivamente o dell'autorità demaniale o del proprietario dell'area.

Le aree individuate per la dispersione nel territorio comunale sono:

- i) nell'area dispersioni ceneri appositamente individuata all'interno del cimitero;
- j) **in natura** e precisamente:
 - 1) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - 2) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - 3) nei fiumi;
 - 4) in mare previa autorizzazione scritta dell'autorità demaniale;
 - 5) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - 6) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
- k) **in aree private:** all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari e non può dare

luogo ad attività aventi fini di lucro. La dichiarazione di consenso deve essere autenticata da Notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La dispersione in ogni caso è vietata:

- l) in tutte le zone di rispetto dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falde o pozzo destinate al consumo umano;
- m) nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del Decreto Legislativo 285/1992 "Nuovo codice della Strada";
- n) nelle aree demaniali naturali o soggette a particolari forme di tutela;
- o) nei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale non equiparabili a fiumi o laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001;
- p) in mare nei tratti durante l'effettuazione dei campionamenti per l'idoneità della balneazione;
- q) in edifici o altri luoghi chiusi, ad esclusione dei cinerari comuni previsti nel cimitero.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

La dispersione delle ceneri deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, salvo giustificati motivi.

L'autorizzazione alla dispersione è concessa dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune di decesso. Può essere autorizzata la dispersione anche in Comune diverso da quello di decesso previo nulla osta del Comune di dispersione. Per l'autorizzazione alla dispersione all'estero è necessario il nulla osta del Consolato straniero in Italia.

Presso gli uffici comunali è predisposto apposito registro cimiteriale, anche informatizzato, nel quale vengono annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse, il luogo della dispersione e il nominativo dell'incaricato alla dispersione

Articolo 55 - Luogo di dispersione delle ceneri

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, lo stesso è scelto dall'incaricato alla dispersione di cui al precedente art. 54.

In assenza di scelta dell'indicazione del luogo di dispersione, decorsi 90 giorni le ceneri vengono disperse nell'ossario comune all'interno del cimitero.

Articolo 56 - Consegna ed affidamento delle ceneri

L'affidamento dell'urna contenenti le ceneri è subordinata alla volontà del defunto e può essere manifestata:

- a) con disposizione testamentaria;
- b) con dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- c) con una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Affidatario dell'urna può essere qualunque familiare, parente, convivente o associazione o ente, che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati espressamente liberamente scelta dal defunto.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

In caso di disaccordi tra gli aventi diritto l'urna è temporaneamente depositata presso il locale di deposito del cimitero.

Può essere autorizzato anche l'affido di urne di ceneri già tumulate presso il cimitero e di quelle derivanti da cremazione di resti mortali o ossa derivanti da estumulazioni o inumazioni.

Ai fini di ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, l'affidatario deve presentare istanza nella quale devono essere obbligatoriamente indicati:

- d) cognome e Nome e dati anagrafici del richiedente;
- e) dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
- f) luogo e modalità di conservazione;
- g) accettazione di possibili controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- h) dichiarazione di conoscenza delle normativa vigente in materia di conservazione delle ceneri;
- i) la conoscenza della possibilità di trasferire le ceneri presso il cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla;
- j) L'obbligo di informare preventivamente l'eventuale variazione del luogo di conservazione dell'urna.

L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso previo nulla osta del Comune dove verranno conservate le ceneri

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia delle ceneri.

L'autorizzazione all'affido di urna cineraria relativa a ceneri già tumulate presso il cimitero o derivante da cremazione di resti mortali o ossa prodotti da estumulazione o esumazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di tumulazione, previo nulla osta del Comune dove verranno conservate le ceneri, nel caso si tratti di Comune diverso da quello di tumulazione.

L'urna può essere conservata presso l'abitazione di residenza dell'affidatario o presso l'abitazione di domicilio.

L'urna deve essere riposta in apposita nicchia muraria o armadio fissato al pavimento o al muro idoneamente protetti da apposita apertura e situati sia all'interno dell'abitazione che nelle sue pertinenze.

L'urna deve essere custodita dall'affidatario con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un altro Comune è necessario richiedere un nuovo atto di affidamento.

Le variazioni inerenti al luogo o al soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

L'autorizzazione dovrà contenere tutte le prescrizioni previste dal presente articolo.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi decidano di recedere dall'affidamento e dell'urna possono provvedere alla:

-tumulazione presso il cimitero di destinazione in cellette ossario o cinerarie, in tombe di famiglia, in loculi contrattualizzati, fino al termine della concessione anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti fino ad un massimo di due tumulazioni;

- conservazione presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva;

- interrimento nell'area cimiteriale a ciò destinata, a condizione che le urne cinerarie siano realizzate con materiali deperibili.

In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica la rinuncia anche degli altri affidatari

In caso di disaccordi tra gli aventi diritto l'urna è temporaneamente depositata presso il locale di deposito del cimitero.

Trascorsi 60 giorni le ceneri vengo depositate presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

Il personale comunale, appositamente incaricato può procedere anche a controlli periodici, sulle corrette modalità di conservazione e sull'effettiva collocazione dell'urna.

In caso di violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

Presso gli uffici comunali può essere predisposto apposito registro cimiteriale nel quale possono essere

annotati:

- numero progressivo e data;
- cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- modalità di espressione della volontà;
- eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

Articolo 57 - Conservazione dell'urna

La conservazione dell'urna ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture e rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Sono vietate la manomissioni dell'urna o dei sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Articolo 58 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale, trascorsi sessanta giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

TITOLO III - CONCESSIONI CIMITERIALI – CAPO I – TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE E MODALITA' DI CONCESSIONE

Articolo 59 - Tombe o sepolture

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
sepulture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.); Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Articolo 60 - **Concessioni cimiteriali**

La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di manufatto cimiteriale al fine di esservi sepolto. La domanda di concessione può essere presentata in qualsiasi momento, a prescindere dal verificarsi di un evento luttuoso.

Nel rispetto delle previsioni del P.R.C., il soggetto gestore può concedere l'uso di sepulture costruite dal Comune, ovvero per esso dal soggetto gestore, del tipo:

- a. loculi;
- b. cellette ossario – nicchie cinerarie.

Il Comune si riserva la concessione di aree per la costruzione di tombe familiari o collettive a spese di privati o Enti.

Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa che consiste nel diritto di usare una porzione di manufatto cimiteriale. Permane integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2 del Codice Civile.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Per concessionario si intende il soggetto che stipula il contratto di concessione cimiteriale finché in vita.

La concessione di sepulture individuali è regolata da schema di contratto-tipo predisposto dal Comune o dal soggetto gestore ed approvato dal Comune.

La concessione di aree per sepoltura individuali o collettive è regolata da contratti-tipo predisposti dal Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o tombe deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della stessa.

In particolare l'atto deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti realizzati o realizzabili;
- b. la durata e la decorrenza;
- c. la/le persona/e o, nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/io/ie;
- d. i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione del diritto d'uso del sepolcro. Vigge il criterio, ove non diversamente indicato che il sepolcro ha natura familiare;
- e. l'eventuale ampliamento per benemerenza, del diritto d'uso, che, se non fatto inizialmente dal fondatore, necessita del benessere di tutti i familiari aventi titolo alla sepoltura in quel manufatto;
- f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e revoca.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e, nel caso di concessione di area per la costruzione di una tomba, ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la costruzione della tomba.

Gli importi sono determinati dal Comune con Delibera di Giunta.

Più concessionari possono richiedere al Comune, congiuntamente, una concessione per una tomba di famiglia già costruita o di un'area su cui costruire la tomba, indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, fatto salvo il principio della responsabilità solidale.

Articolo 61 - Aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e cappelle funerarie.

Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia sono concesse a persona fisica per sé e per i propri familiari o ad enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata non superiore a 99 anni salvo rinnovo, e riguardano le aree concesse per tombe fuori terra nel cimitero cittadino e nei cimiteri frazionali.

Nell'atto di approvazione del progetto viene recepito quanto già indicato nell'atto di concessione ovvero il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

La concessione, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più feretri da seppellire e la data di presentazione della domanda di concessione. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale.

La concessione non può essere fatta a persona o ad ente che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto ed è condizione per pronunciare la decadenza.

Articolo 62 - Modalità di concessione

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario/ceneri, ossarietti ;

L'uso di loculi, ossari, nicchie (manufatti costruiti dal Comune) può essere concesso a nativi, residenti e/o già residenti

Può altresì essere concesso a coloro che abbiano dimorato anche non in maniera continuativa per almeno anni tre, l'assegnazione va eseguita in misura del 10 % e comunque sempre in base alle disponibilità del momento.

E' ammessa la concessione in vita al coniuge o al convivente ed al fratello/sorella; in tali casi la concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Il comune si assicura nr. 3 loculi individuali da concedere ai richiedenti, a secondo delle esigenze ed in particolari circostanze determinate in forma esclusiva dal Sindaco.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 63 - Durata delle concessioni (loculi , ossarietti, cellette nicchie)

Le concessioni di cui ai precedenti articoli, fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la durata è fissata:

- per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività: in 99 anni dalla data di occupazione da parte dell'ultima salma;
- per cellette ossario e cellette cinerarie: in **30** anni dalla data di sottoscrizione della scrittura privata rinnovabili una sola volta (art. 69)
- per i loculi individuali: in **30** anni dalla data di sottoscrizione della scrittura privata rinnovabile come descritto all'art 85 del presente regolamento, per un periodo NON superiore ad anni 60.

Sono possibili anche rinnovi decennali fino ad un massimo di 3, fermo restando il limite massimo di concessione di anni 60;

Il rinnovo e' consentito, a richiesta degli interessati o degli eredi dietro il pagamento del canone di concessione.

In caso di non rinnovo, alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo

porre i resti mortali nell'ossario comune; riserverà però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula del contratto o di sottoscrizione della scrittura privata.

Articolo 64 - Durata delle concessioni per tombe di famiglia o collettive

La durata delle concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia o collettive decorre dalla data di tumulazione da parte dell'ultima salma e non può superare i 99 anni salvo rinnovo.;

Le concessioni di cui al comma 1 possono essere rinnovate alla scadenza ed a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, o in assenza di questi da altre persone a ciò espressamente delegate dal defunto per il periodo di tempo consentito e previo accertamento dello stato di manutenzione della tomba.

Quando da tale accertamento risulti che la tomba necessita di lavori di manutenzione, questi dovranno essere eseguiti dal richiedente.

Decorso infruttuosamente il termine, il Sindaco, previa diffida, disporrà la eventuale demolizione del monumento e la traslazione dei resti mortali nell'Ossario comune, mettendo a disposizione di altri richiedenti l'area così liberata o il manufatto.

Il pagamento degli oneri deve essere effettuato all'atto dell'assegnazione della concessione.

Articolo 65 - Sepolture private prive di atto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 66 - Diritto di sepoltura in loculi o cellette

Per le tombe individuali il diritto di sepoltura è limitato alla sola persona espressamente indicata nell'atto di concessione.

Per i contratti non nominativi stipulati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 1975, aventi validità perpetua, il diritto d'uso può essere esteso al coniuge, convivente, discendenti diretti (figli) del concessionario d'origine, escludendo in ogni caso gli altri soggetti.

Articolo 67 - Tumulazioni supplementari in loculi o cellette

Quando le dimensioni del loculo lo consentono, è possibile procedere alla tumulazione congiunta nel medesimo loculo rispettivamente di:

- un feretro, una cassetta di zinco contenente i resti ossei e un'urna cineraria, oppure di un feretro e due urne cinerarie, purché si tratti di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo o conviventi in vita (accertata tramite certificato di stato di famiglia); la tumulazione deve essere richiesta dal parente più prossimo del defunto, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
- non c'è limite alla collocazione di urne cinerarie in un unico tumulo quando non vi è la presenza di salma e/o cassette con resti ossei, purché appartenenti a parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado o conviventi in vita (accertata tramite certificato di stato di famiglia); la tumulazione deve essere richiesta dal parente più prossimo del defunto).

E' consentita, altresì, se le dimensioni della celletta ossario lo consentono, la tumulazione congiunta di una o più cassette ossario e/o urne cinerarie, fino ad un massimo di tre, purché esista uno stretto rapporto di parentela tra i defunti (genitori/figli, marito/moglie, conviventi more uxorio risultanti all'Anagrafe,

fratelli/sorelle).; anche in questo caso la tumulazione deve essere richiesta dal parente più prossimo del defunto, ai sensi del presente regolamento.

Le tumulazioni supplementari sono possibili previo pagamento della relativa tariffa.

La durata della concessione decorre dalla data della prima tumulazione.

Articolo 68 - **Tumulazioni provvisorie**

Possono essere provvisoriamente tumulati nei loculi, in via eccezionale e dietro pagamento del deposito cauzionale di cui al comma 3, i feretri di salme che:

- a. sono in attesa di essere sepolti in tombe da costruire la cui pratica sia già stata definita;
- b. sono in attesa di essere sepolti in tombe delle quali è necessario effettuare lavori di ripristino urgente;
- c. sono in attesa di essere sepolti in tombe da costruire o loculi in altro comune la cui pratica sia già stata definita.

La tumulazione provvisoria può avere durata massima di 24 mesi dalla data di tumulazione.

Per la concessione di cui sopra è richiesto il versamento di un deposito cauzionale, pari alla tariffa vigente per la concessione di un loculo, che verrà restituito non appena si provvederà alla definitiva sistemazione della salme.

Le tumulazioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti, il cui originale va conservato presso l'ufficio contratti del Comune o del servizio cimiteri del soggetto gestore.

Prima della scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria l'interessato, o gli aventi causa, provvederanno alla definitiva sistemazione della salme.

Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato, o gli aventi causa, non abbiano ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma, il responsabile del servizio cimiteri comunali o del soggetto gestore, inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo.

Articolo 69 – **Cellette Ossario o Cellette Cinerarie**

Le cellette sono destinate alla raccolta di resti depositati in apposite cassette ossario oppure destinate alla raccolta delle ceneri deposte in apposite urne cinerarie.

In tali sepolture è ammessa:

- la tumulazione di cassette ossario fino alla capienza della celletta come definita nell'atto di concessione
- la tumulazione di urne cineraria fino alla capienza della celletta come definita nell'atto di concessione

Hanno diritto di sepoltura i resti o le ceneri delle persone indicate nell'atto di concessione. Nel caso non si sia fatto luogo alla deposizione dei resti delle persone indicate nell'atto di concessione sarà facoltà del concessionario deporre i resti o le ceneri del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori e dei figli di tale persona.

Articolo 70 – **Retrocessioni**

Per retrocessione cimiteriale s'intende la procedura con cui si rimette in disponibilità un loculo restituito all'amministrazione dal concessionario per una concessione scaduta o interrotta prima della scadenza.

Qualora il concessionario del loculo, della celletta ossario o cineraria, trasferisca la salma, ivi tumulata, in altra sede, decadrà dalla concessione, ma, a richiesta, otterrà un rimborso, NON soggetto a rivalutazione ISTAT, determinato come segue:

- a) Se il trasferimento avviene entro il quinto anno dalla tumulazione della salma potrà ottenere il 30% della somma pagata per l'ottenimento della concessione, escluse tasse e diritti;
- b) Se il trasferimento avviene tra il quinto ed il decimo anno dalla tumulazione della salma potrà ottenere il rimborso del 20% della somma pagata per l'ottenimento della concessione, escluse tasse e diritti;
- c) Se il trasferimento avviene dopo il decimo anno dalla tumulazione della salma non potrà essere ottenuto alcun tipo di rimborso.

In caso di retrocessione di loculi concessi a viventi, per la loro futura tumulazione, e non utilizzati, a richiesta, verrà corrisposto l'30% della somma pagata, se la retrocessione avviene entro il quinto anno dalla stipula della concessione, il 20% se la retrocessione avviene entro il decimo anno dalla stipula della concessione.

Per retrocessioni effettuate dopo il decimo anno non verrà effettuato alcun rimborso.

I loculi retrocessi verranno assegnati in nuova concessione alla tariffa vigente al momento della stipula dell'atto.

Per le concessioni perpetue:

Il Comune si riserva la facoltà di accettare la retrocessione di concessioni perpetue e di valutare la percentuale della somma da corrispondere che non potrà essere comunque superiore al 50 % della tariffa corrisposta al momento della concessione non soggetta a rivalutazione ISTAT.

1. La domanda di retrocessione dovrà essere formulata per iscritto dal concessionario o dagli aventi causa. Il richiedente dovrà esibire l'atto di concessione o qualsiasi altro documento in suo possesso per provare il proprio diritto e, qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte dall'autorità giudiziaria direttamente tra i medesimi restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi. Nei casi elencati dall'art.67, le eventuali salme o resti tumulati dovranno essere estumulati con le procedure prescritte a seconda dei casi a spese dei richiedenti la retrocessione.
2. In caso di presenza di opere eseguite dal concessionario sulla base di valutazione da eseguirsi dal competente Ufficio Tecnico, il Comune sarà libero di mantenerle o di farle demolire a spese del concessionario deducendo tali spese dalla cifra da restituirsi. Il tutto dovrà essere stabilito nella medesima determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, acquisendo agli atti l'accettazione da parte del concessionario.

Articolo 71 - Epigrafi e ornamenti sulle lapidi

Sulla lapide si possono apporre:

- a. L'epigrafe deve contenere le generalità del defunto, la data di nascita e di morte; si possono aggiungere le rituali espressioni brevi.
- b. una fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo, un portafiori ed una lampada votiva.

E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Le iscrizioni e gli accessori, gli ornamenti (porta foto, lampada, portafiori ecc..) per ragioni di uniformità, dovranno essere conformi alle disposizioni fornite direttamente dal Comune e adeguarsi a quelle già esistenti.

Vengono fatte rimuovere d'ufficio le epigrafi contenenti errori di scrittura o non consone alla sacralità del luogo.

È fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte pubblicitarie sulle lapidi.

Articolo 72 - Sistemazione e manutenzione dei loculi e delle cellette ossario – nicchie cinerarie

I loculi e le cellette ossario/nicchie cinerarie sono concessi già completi di opere a cura del Comune ovvero del soggetto gestore.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in decoroso e perfetto stato di conservazione le sistemazioni delle lapidi, delle epigrafi e dei decori.

Articolo 73 - TOMBE DI FAMIGLIA E COLLETTIVE Diritto di sepoltura in tombe di famiglia e collettive

Il diritto d'uso in sepolture di famiglia o collettive è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni, limitative od estensive, previste nell'atto di concessione. Si intendono fare parte della famiglia:

- a) coniuge o convivente more uxorio facente parte della famiglia anagrafica del concessionario
- b) gli ascendenti,
- c) i discendenti,
- d) parenti ed affini fino al III grado e rispettivi coniugi.
- e) persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.

I nominativi degli aventi diritto alla sepoltura devono essere specificati nell'atto di concessione.

L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il Comune o il gestore del cimitero.

L'estensione della sepoltura nei casi di benemeritenza deve avvenire previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, che acconsentono così alla compressione dei loro diritti.

L'ammissione di cui al punto e) è limitata ad un solo caso per le sepolture indivise mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili potranno essere uno per concessionario.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura privata tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi individuati nei precedenti articoli e commi.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione del Comune.

Con la concessione dell'uso di area per la realizzazione di sepolcreti si conferisce ai privati, o agli enti, il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, salvo sopravvenute esigenze cimiteriali di interesse pubblico da parte del Comune.

Articolo 74 - Termini per la costruzione dell'opera

La costruzione dei manufatti per tombe nei cimiteri comunali e in aree già ottenute in concessione, in osservanza di quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale (PRC), può avvenire solo a seguito del rilascio da parte del Comune della regolare concessione edilizia a favore del Concessionario dell'area o degli aventi titolo.

La presentazione dell'istanza per l'ottenimento della concessione edilizia, completa di tutta la necessaria documentazione, dovrà essere presentata all'Ufficio Urbanistica entro un anno dalla data di concessione dell'area, a pena di decadenza della concessione.

I lavori di costruzione del manufatto dovranno terminare, entro e non oltre tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire pena la decadenza della concessione dell'area.

Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari indipendenti dalla volontà del concessionario il termine può essere prorogato, per una sola volta, di 6 mesi, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% del canone di concessione vigente.

Articolo 75 - Agibilità della sepoltura

L'utilizzo delle sepolture oggetto di lavori non potrà essere consentito se non previ accertamenti tecnici che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.

La restituzione del deposito cauzionale versato ai sensi del successivo art. 98 avviene conclusi gli adempimenti di cui al comma 1.

Articolo 76 - **Manutenzione**

La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc..

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Articolo 77 - **Lavori di manutenzione**

I concessionari dei suoli ed i loro eredi hanno l'obbligo di mantenere le aree e i manufatti in uno stato decoroso. A tal fine dovranno curare la manutenzione delle aree, sin dal momento della concessione del suolo, e dei manufatti realizzati, ed eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dal Comune, ovvero per esso dal soggetto gestore.

Qualora il Comune o il soggetto gestore constatino che le aree e i manufatti versano in uno stato di mancata manutenzione o di abbandono, al concessionario o agli aventi titolo, viene assegnato un termine per la esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel caso che il concessionario, o suo avente causa, lasci trascorrere inutilmente detto termine, il Comune ovvero per esso il soggetto gestore, ha la facoltà di sospendere la tumulazione di salme, avviando comunque il procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione.

Conseguentemente il Comune riacquisterà la piena proprietà dell'area e del manufatto, senza alcun indennizzo per il concessionario o erede, ai sensi dell'art 934 del C.C. e dell'art. **96** del presente Regolamento.

È consentita, previa comunicazione al Comune e al soggetto gestore, l'esecuzione degli interventi descritti ai successivi punti, da parte di ditte artigiane purché tali ditte esibiscano sempre copie della autorizzazione edilizia o titolo equipollente ed altri documenti necessari per legge.

Tutte le istanze dovranno contenere sempre i dati identificativi del contratto di concessione, del richiedente o dell'attuale concessionario.

CAPO II - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 78 - **Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 79 - **Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

- ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 80 - **Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- qualsiasi attività commerciale.[U1]

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza o alla manutenzione, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 81 - **Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 82 - **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 83 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 84 - Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 38 in quanto applicabili.

CAPO III - RINNOVO, REVOCA, DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIA

Articolo 85 - Rinnovo della concessione

Prima della scadenza dei termini di cui all'art. 63, gli interessati potranno chiedere il rinnovo della rispettiva concessione e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba.

Nel caso di constatata regolarità di successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza naturale.

La mancanza di tale domanda costituirà una presunzione di rinuncia al rinnovo e la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale, e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Articolo 86 - **Revoca della concessione di area cimiteriale**

Per le concessioni di area cimiteriale rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 (entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75) si applica quanto segue:

- concessioni a tempo determinato di durata superiore a 99 anni: possibilità di revoca subordinata alla concorrenza dei seguenti presupposti:

- il sepolcro privato non sia stato utilizzato da almeno cinquanta anni;
- si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero;
- non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del Cimitero o, in alternativa alla costruzione di un nuovo cimitero.
- concessioni a tempo indeterminato (perpetue): è prevista la revoca solo nel caso di soppressione del Cimitero; in tal caso l'Ente dovrà provvedere a rilasciare un nuovo regolare atto di concessione di sepolcro privato della superficie di area corrispondente a quella revocata per un periodo di novantanove anni.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica. In tal caso, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previa presa d'atto da parte dei competenti organi comunali dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove è noto, mediante raccomandata A/R almeno trenta giorni prima; nel caso in cui il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca all'Albo pretorio per la durata di sessanta giorni. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 87 - **Divisione, subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune l'individuazione di separate quote della concessione stessa e/o un'eventuale individuazione di posti.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1 comma 1 lettera i) del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi

Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici competenti anche utilizzando, se presenti, servizi informatici. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del presente regolamento sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore della persona-avente diritto designata dai soggetti articoli.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dagli uffici comunali competenti esclusivamente nei confronti della persona designata dagli aventi diritto. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Articolo 88 - Rinuncia di aree cimiteriali

È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.

Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, di posti di perpetuità già avuti in concessione, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

E' altresì consentito a uno o più concessionari il diritto di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate dal presente regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal comune, previa acquisizione di nulla osta. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

Articolo 89 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma, tanto per le concessioni della durata di 99 anni, tanto per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, con parziale o totale costruzione, e tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà, salvo accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un indennizzo forfettario per le opere costruite, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di espressa rinuncia da parte dei concessionari originari o di loro aventi causa, saranno oggetto di nuove concessioni. In tal caso i nuovi concessionari dovranno corrispondere al Comune, oltre al corrispettivo delle vigenti tariffe per la concessione di aree, anche il rimborso delle spese che l'Ente ha dovuto sostenere per rendere nuovamente fruibile l'area stessa, comprensive del rimborso forfettario assegnato al concessionario che ha retrocesso l'area, nonché delle spese per l'estumulazione e la conseguente sistemazione dei resti mortali in loculi cellette ossario e/o dell'eventuale cremazione dei resti mortali e quant'altro si renda necessario ai fini della disponibilità dell'area.

L'entità degli oneri per il rilascio della concessione nei casi di cui al comma 5, sarà determinato con provvedimento del competente Responsabile del Servizio.

Articolo 90 - **Decadenza**

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini di cui all'art. 46, e successive eventuali proroghe;
- nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
- nel caso di estinzione della famiglia del concessionario. Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso – *jus sepulchri* – dell'area in questione.
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alle lettere a) e b) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, del Cimitero, e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera c), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.

La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nei casi di cui alle lettere a) e b), oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera c), sarà dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e successivamente disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 91 - **Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria**

Nel caso di decadenza dalla concessione per "*perdurante stato di abbandono e di incuria*", ai sensi del precedente art.52, nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di estumulazione o esumazione dovranno essere eseguite nei modi previsti dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 52, dovranno essere precisate:

- le notizie che precedono;
- il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni o le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

Articolo 92 - **Rinuncia a concessioni di loculi, ossari, cinerari di durata perpetua o a tempo Determinato (rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune)**

Il titolare di una concessione, o i suoi eredi in caso di decesso del titolare, possono rinunciare al diritto d'uso di un loculo o celletta, a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di concessione e che la sepoltura sia libera da salma, resti mortali o ceneri.

Il Comune, ovvero per esso il soggetto gestore, ha facoltà di accettare o meno la rinuncia al diritto d'uso. Qualora l'istanza di rinuncia venga accolta, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla successione, rinuncianti, la restituzione di una parte della somma versata al momento della stipula del contratto di concessione, calcolata in base alla seguente tabella:

- 40% del prezzo a suo tempo pagato, non soggetto a rivalutazione ISTAT, se sono decorsi tra i 10 e i 20 anni dalla data di inizio della concessione;
- 30% del prezzo a suo tempo pagato, non soggetto a rivalutazione ISTAT, se sono decorsi più di 20 anni dalla data di inizio della concessione;
- 50% del prezzo a suo tempo pagato, non soggetto a rivalutazione ISTAT, se la rinuncia riguarda una concessione di durata perpetua.

Articolo 93 - Rinuncia a concessione di aree libere

È facoltà del titolare che non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla concessione.

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere.

Nel caso in cui il Comune accolga l'istanza di retrocessione, al concessionario o agli aventi diritto rinuncianti, verrà riconosciuto il rimborso di una somma che sarà stabilita da delibera di Giunta comunale che disciplinerà nel dettaglio le modalità di retrocessione.

Articolo 94 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il concessionario di un'area o di una tombe di famiglia può sempre, con formale comunicazione scritta, rinunciare alla concessione dell'area o del manufatto anche se parzialmente realizzato, a condizione che non vi siano salme o resti mortali.

Il manufatto tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi o altro, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del C.C.

Articolo 95 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 96 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro

familiare.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

Articolo 97 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 98 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui descritte nel presente regolamento, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 99 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 100 - Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 101 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 102 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 103 - Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 104 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di

lavoro, sia al di fuori di esso;

- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 105 - Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 106 - Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 107 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 108 - **Mappa**

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 109 - **Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 110 - **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 111 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 88, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura.

Articolo 112 - Scadenzario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 113 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le disposizioni di cui all'art. 63 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 114 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 115 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 116 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 113, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a continuare a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Articolo 117 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 118 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) al D.P.R. 11/7/2003 n. 254 ed alle Leggi regionali 31 ottobre 2007, n. 20, e 25 giugno 2008, n. 15.

Laddove sono normativamente previste incombenze a carico dell'ASL e la terminologia utilizzata nel presente regolamento non sia corrispondente a quella della specifica realtà organizzativa dell'ASL stessa, si deve far riferimento alla più generica dizione di "Personale incaricato dall'ASL competente".

Articolo 119 - Entrata in vigore

In ottemperanza a quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, il presente regolamento, dopo che la deliberazione di adozione, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio, sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per quindici giorni nella Segreteria del Comune. Del suo deposito sarà data comunicazione ai cittadini mediante avviso affisso per quindici giorni all'Albo Pretorio. Entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 novembre 2024 con atto n. 20
- E stato pubblicato all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi dal 03.02.2025 al 18.02.2025
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2024 e' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line dal 03.02.2025 al 18.02.2025
- Il regolamento e' stato depositato, presso l'ufficio di Segreteria del Comune dal 04.03.2025 al 18.03.2025
- E' entrato in vigore il 19.03.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

